

Regalia del sale

1. Importazioni in Svizzera

1.1 Basi giuridiche

Accordo intercantonale del 22 novembre 1973 sulla vendita del sale in Svizzera.

Decreto del Consiglio di stato del cantone di Vaud del 08.04.2014.

1.2 Principio

Tutti i sali e i miscugli di sale nei quali la quota parte di cloruro di sodio (NaCl) è del 30 % e più e le soluzioni di sale nelle quali la quota parte di cloruro di sodio (NaCl) è del 18 % e più sono soggetti all'obbligo del permesso. Questo principio vale anche per le merci contenenti sale per le quali nel Tares, sotto "Disposti di natura non doganale - Regalia del sale" non esiste alcuna indicazione concernente l'obbligo del permesso. Nella tariffa elettronica vengono citati unicamente i prodotti più diffusi.

Indicazioni nella dichiarazione doganale

Nella dichiarazione doganale e-dec, il sale e le miscele di sale sono da dichiarare con il codice d'assoggettamento ai DNND «1 DNND: sì» e il codice del genere di DNND 220.

1.3 Obbligo del permesso

La persona soggetta a dichiarazione può importare, fino a un massimo di 50 chilogrammi netti, qualsiasi tipo di sale che sottostà alla rispettiva regalia per il fabbisogno personale o commerciale. Questa quantità ammessa in franchigia vale per ogni importatore e anno.

Le importazioni di sale superiori a 50 chilogrammi sono ammesse solo previa autorizzazione. Il permesso d'importazione viene chiesto unitamente alla "[richiesta di autorizzazione per l'importazione di sale in Svizzera](#)".

1.4 Ufficio competente al rilascio del permesso

Schweizer Salinen AG
Schweizerhalle
Rheinstrasse 52
Postfach
4133 Pratteln 1

Tel. 061 825 51 15

ksc@saline.ch,

www.salz.ch

2. Importazioni nel Principato del Liechtenstein

Il seguente ufficio è preposto per l'importazione di sale nel Liechtenstein:

Amt für Volkswirtschaft
Abteilung Warenverkehr und Transport
Postfach 684
9490 Vaduz

Tel. 00423/ 236 69 08

www.avw.llv.li

3. Esportazione e transito

L'esportazione e il transito attraverso il territorio svizzero di sale, miscugli di sale e soluzioni di sale sono esenti da permesso.

Il transito verso enclavi doganali svizzere di tutti i sali e miscugli di sale nei quali la quota parte di cloruro di sodio (NaCl) è del 30 % e più e le soluzioni di sale nelle quali la quota parte di cloruro di sodio (NaCl) è del 18 % e più è considerata come importazione ed è assoggettata all'obbligo del permesso (ufficio competente al rilascio del permesso vedi cifra 1.4).